



Tutela Giudiziale  
ORTONA dei Marsi  
AQ

# Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SECRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO

## IL SEGRETARIO REGIONALE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

**Visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 così come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 156 recante "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" e dal decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 62 recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali" (di seguito "Codice dei Beni Culturali");

**Visto** il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59" e, successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero e riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

**Visto** il decreto del Segretario Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Abruzzo in data 1° aprile 2015, con il quale è stata istituita la Commissione Regionale per il patrimonio culturale, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui all'articolo 39, D.P.C.M. n. 171/2014 cit.;

**Considerato** che nel Comune di Ortona dei Marsi (AQ), sugli immobili censiti al foglio n. 71 particelle n. 145-747-1520 del catasto terreni e particelle n. 146-148-151 del catasto fabbricati, sono stati rinvenuti resti archeologici afferenti ad una strutture antiche relative ad una muratura in opera poligonale con restituzione di materiali databili dal sec. IX-VIII al II sec a.C. e I sec. d.C.;

**Visto** il P.C.R. del 21/03/2016 n. 20/2016 con il quale è stata dichiarato l'interesse particolarmente importante degli immobili siti nel comune di Ortona dei Marsi (AQ), censiti al Foglio n. 71 particelle n. 145-747-1520 del catasto terreni e particelle n. 146-148-151 del catasto fabbricati;

**Vista** la proposta di dichiarazione di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio formulata dalla Soprintendenza Archeologia per l'Abruzzo con nota n 118 del 12/01/2016;

**Vista** la nota n. 4866 del 03/08/2015 con la quale la Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo ha comunicato l'avvio del procedimento di dichiarazione di tutela indiretta ai destinatari del provvedimento finale ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali";

**Considerato** che risulta legittimamente avviato e regolarmente comunicato ai soggetti interessati il procedimento per la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi degli articoli 10 e 45 del sopracitato



# *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

SECRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO

"Codice dei Beni Culturali" per i motivi meglio evidenziati nell'allegata relazione storico-artistica;

**Considerata** la necessità di salvaguardare le valenze archeologiche degli immobili che rivestono carattere particolarmente importante ai sensi del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004 censiti al Foglio n. 71 particelle n. 145-747-1520 del catasto terreni e particelle n. 146-148-151 del catasto fabbricati, (evidenziati con colore rosso nella allegata planimetria), e del contesto ambientale nel quale sono collocati, i beni rinvenuti;

**Preso atto** che non sono pervenute osservazioni e controdeduzioni in merito al procedimento;

**Verificata** dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, nella seduta del 15/03/2016 la necessità della salvaguardia dell'integrità e delle condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro del predetto complesso archeologico e ritenuto quindi necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti del tratto di viabilità pubblica antistante le particelle n. 145 e 1520 del foglio 71 (evidenziato in colore verde nella allegata planimetria), per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata che fa parte integrante del presente decreto;

**Visti** gli articoli 10, 45 e 46 e succ. del D.Lgs. n.° 42 del 22 gennaio 2004;

**Vista** la documentazione agli atti;

## **ACCERTA**

la sussistenza delle disposizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, nei confronti del tratto di viabilità pubblica antistante le particelle n. 145 e 1520 del foglio 71, evidenziato con colore verde nella planimetria allegata, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

Per l'area oggetto del presente provvedimento sono dettate le seguenti prescrizioni:

- Per interventi di regimentazione delle acque (canalizzazioni e quant'altro) dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo;
- Per qualsivoglia intervento di carattere tecnologico anche manutentivo della rete idrica, rete gas, rete elettrica e quant'altro concerne impianti di carattere tecnologico (laddove fossero interessate dette particelle) dovrà essere acquisito il preventivo parere della Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo;
- Qualsiasi intervento di consolidamento statico-strutturale del tratto di strada in argomento dovrà essere preventivamente sottoposto al parere della Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo;

L'allegata planimetria catastale, l'unito elenco dei proprietari con i relativi dati anagrafici e catastali e l'unita relazione, sono parti integranti del presente provvedimento, che sarà notificato in via amministrativa, agli interessati, così come individuati nelle apposite relate di notifica ( o con raccomandata A/R) ovvero affisso all'Albo Pretorio del Comune di Ortona dei Marsi (AQ) ed allo stesso Comune.



*Ministero dei beni e delle attività culturali  
e del turismo*

SECRETARIATO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Il presente provvedimento sarà trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare dalla competente Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene, previo frazionamento qualora necessario e successivo decreto o atto di corrispondenza (a spese dell'Amministrazione) delle particelle interessate solo in parte dal presente decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 del sopracitato "Codice dei Beni Culturali", ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali entro 30 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Avverso il presente decreto è inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo secondo le modalità di cui al D.Lgs 104/2010, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

L'Aquila **22/03/2016**

D.S.R. n. 21/2016



IL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL  
PATRIMONIO CULTURALE DELL'ABRUZZO

Ivo Nardis

COMUNE DI ORTONA DEI MARSÌ (AQ)



VINCOLO DIRETTO



VINCOLO INDIRETTO




SECRETARIO REGIONALE IMPIACT

*M. G. G.*



IL SOPRINTENDENTE

*[Handwritten signature]*



N=28700

E=23500

1 Particella 148

Comune: ORTONA DEI MARSÌ

Foglio: 71

Scala originale 1:1000

Dimensione cornice 267 000 x 189 000 m-tri

Prot. n. T210238/2015

26-Mag-2015 14:51